

## L'ANALISI

# Quella svista sui fondi di credito

di **Gianfranco Ursino**

**L**a legge di bilancio 2018 ha introdotto importanti novità per i fondi di credito (fondi comuni che erogano crediti alle

imprese) e per il *peer to peer lending* (piattaforme online che raccolgono capitali da privati per erogare finanziamenti a privati e imprese). Due strumenti che, insieme ai Pir, sono nati per convogliare maggiore liquidità verso l'economia reale, senza passare dai tradizionali canali bancari. In genere le condizioni sono allettanti per tutti i soggetti coinvolti: tassi più bassi per chi ottiene il prestito e interessi più alti per chi presta il denaro. Strumenti nuovi che vanno via via perfezionati.

Per porre rimedio a un vuoto normativo, con la Manovra 2018 la tassazione dei guadagni da prestiti da persone fisiche tramite P2P lending è stata assimilata a quella prevista per le altre forme di investimento: i gestori delle

piattaforme dovranno infatti applicare la ritenuta del 26% a titolo d'imposta. Finora, invece, alcuni operatori applicavano la ritenuta a titolo di acconto e poi toccava ai singoli pagare il saldo in dichiarazione dei redditi in base al proprio scaglione Irpef. Un "investimento" che per le sue peculiarità rimane esente da imposta di bollo perché non si tratta di uno strumento finanziario ma di un credito.

La legge di bilancio ha poi ricompreso nell'ambito degli investimenti Pir compliant, anche le quote di prestiti, di fondi di credito cartolarizzati erogati per il tramite di piattaforme di prestiti gestite da istituti di pagamento o società iscritte nell'elenco degli intermediari finanziari (ex art. 106

del Tub). Un'inclusione accolta con favore dagli operatori. La formulazione della norma, però, non è chiarissima con riguardo alla collocazione del termine "cartolarizzati". Il comma 73 della Manovra, nell'introdurre la lettera b-bis all'articolo 1, comma 89, della legge di bilancio dello scorso anno che introduceva i Pir, parla di «quote di prestiti, di fondi di credito cartolarizzati erogati od originati per il tramite di piattaforme...». Ma le quote di un fondo di credito non possono essere cartolarizzate. Secondo Assosim il requisito della cartolarizzazione va quindi riferito solo alle quote di prestiti erogati attraverso piattaforme P2P, sia direttamente dai privati sia dagli stessi fondi di credito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

